



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	L.r. n. 23/2007, art. 17 bis. D.G.R. 683/2019. Nuovo aggiornamento dei contenuti tecnici dell'allegato 1 recante specifiche per la compilazione dell'applicativo scheda impianti O.R.So. per la Regione Liguria.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Servizio Rifiuti
Dipartimento Competente	Dipartimento ambiente e protezione civile
Soggetto Emanante	Andrea BARONI
Responsabile Procedimento	Cristina LIGNANA
Dirigente Responsabile	Andrea BARONI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 1 sub // dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ed ii.;
- la Legge regionale n.20 del 4 agosto 2006 e ss. mm. ed ii. “Nuovo ordinamento dell’Arpal”, che all’art. 36 prevede, ai commi 1 e 2, l’istituzione, presso la Direzione regionale competente in materia di Ambiente, dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, che realizza le proprie finalità in collaborazione con Province, Comuni ed Enti gestori, avente il compito di supportare la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di rifiuti, assicurando efficacia, continuità ed omogeneità alla analisi e verifica dei flussi di rifiuti;
- la Legge regionale n. 23 dell’11 luglio 2007: “Disciplina regionale del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi”, e ss. mm. ed ii., con particolare riferimento all’art. 15 della Legge regionale 29/2018;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 74 in data 13 febbraio 2018 ad oggetto “Osservatorio regionale sui rifiuti – Definizione nuove modalità operative e revisione della composizione”, che, in attuazione del citato art.36 della L.R. 20/2006, determina le modalità organizzative e funzionali dell’Osservatorio regionale sui rifiuti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 683 in data 2 agosto 2019 ad oggetto “Definizione delle modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell’applicativo O.R.So. (Osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dati relativi ai rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Liguria. L.r. n. 23 /2007, art. 17 bis”, che approva l’utilizzo di O.R So., già utilizzato dai Comuni per la gestione dei rifiuti urbani, quale sistema informatizzato per la trasmissione dei dati e informazioni relativi ai quantitativi di tutte le tipologie di rifiuti gestiti su base annuale, secondo i provvedimenti autorizzativi vigenti, da parte dei gestori degli impianti e/o attività autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti, definendo dettagliatamente modalità, contenuti e tempistiche mediante i suoi allegati:
 - Allegato 1 “SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DELL’APPLICATIVO SCHEDA IMPIANTI O.R.So. per la Regione Liguria”, riportante i contenuti e le modalità di compilazione dell’applicativo O.R.So., relativamente alla sezione “impianti”;
 - Allegato 2 “RICHIESTA PROFILAZIONE NEL SISTEMA O.R.So. IMPIANTI”;con particolare riferimento al punto 6 del dispositivo, il quale dà esplicito mandato al Dirigente della struttura regionale competente di provvedere, con propri decreti dirigenziali, ad eventuali necessità di aggiornamento dei contenuti tecnici dell’allegato 1 alla medesima D.G.R. 683/2019;
- Il Decreto Dirigenziale n. 1222 in data 20 febbraio 2020 ad oggetto “L.r. n. 23/2007, art. 17 bis. D.G.R. 683/2019. Aggiornamento dei contenuti tecnici dell’allegato 1 recante specifiche per la compilazione dell’applicativo scheda impianti O.R.So. per la Regione Liguria” che ha operato la sostituzione integrale dell’allegato 1 della D.G.R. 683/2019;
- il Decreto Dirigenziale n. 1036 in data 22 febbraio 2021 ad oggetto “L.r. n. 23/2007, art. 17 bis. D.G.R. 683/2019. Modifica termini di cui al punto 3, “Tempistiche per la trasmissione dei dati impianti”, delle “SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DELL’APPLICATIVO SCHEDA IMPIANTI O.R.So. per la Regione Liguria” con il quale è stato uniformato il termine di caricamento dati sull’applicativo alla data di scadenza per la presentazione del MUD come definita dalla normativa statale;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 215 in data 19 marzo 2021 ad oggetto “Prime indicazioni per l’applicazione sul territorio regionale di modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020” che, alla luce delle modifiche normative apportate dal D.lgs. 116/2020, art 183, ha reso necessario fornire prime indicazioni operative per l’attuazione del nuovo quadro normativo nella materia della gestione dei rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche.

PRESO ATTO che:

- il D. Lgs. 116/2020 ha introdotto all’art. 183 del D.Lgs 152/2006 un nuovo criterio di individuazione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche che ha modificato il precedente approccio normativo, eliminando la previsione di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità da effettuare su base regolamentare comunale, e stabilendo, invece, a livello nazionale sia l’elenco di tali rifiuti (contenuto nell’allegato L-quater), sia le attività produttive equivalenti ad utenze non domestiche, coinvolte in tale casistica (individuate nell’allegato L-quinques);
- il D. Lgs. 116/2020 ha altresì stabilito che tali disposizioni si applichino a partire dal 1 gennaio 2021, con la conseguenza che la competenza comunale relativa alla assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani risulta decaduta a partire dalla medesima data;
- si è riscontrata, dopo due anni di operatività del portale O.R.So. l’esigenza di semplificare le procedure di caricamento dei dati, soprattutto circa la frequenza e la modalità caricamento per tipologia d’impianto.

CONSIDERATO che:

- in particolare ARPAL, che supervisiona e coordina le attività relative a O.R.So. ha segnalato in sede di Osservatorio Regionale Rifiuti l’opportunità di ridurre ed omogenizzare le modalità e frequenze di caricamento dati per diverse tipologie di impianti, passando dalle 4 opzioni attuali, così suddivise:
 - a) Caricamento dati mensili con cadenza mensile entro il mese successivo in modalità dettagliata;
 - b1) Caricamento dati mensili con cadenza trimestrale entro il trimestre successivo in modalità normale;
 - b2) Caricamento dati mensili con cadenza annuale in modalità normale;
 - c) Caricamento dati annuali in modalità semplificata;alle 2 opzioni di seguito riportate:
 - a) Caricamento dati mensili con cadenza trimestrale entro il trimestre successivo in modalità dettagliata;
 - b) Caricamento dati annuali;
- alla luce dei primi due anni di attività ARPAL ha ritenuto opportuno poter disporre di un maggior dettaglio dagli impianti che ricevono rifiuti urbani classificati con i seguenti codici EER:

- 150101, 200101;
- 150102, 200139;
- 150107, 200102;
- 150106;
- 200108, 200201, 200302;
- 200301;
- 200307;

le modifiche proposte sono state discusse e perfezionate in sede di Osservatorio Rifiuti anche con Province e Città Metropolitana, nella seduta del 20 dicembre 2021.

RITENUTO pertanto opportuno aggiornare i contenuti tecnici, con integrazioni e modifiche, delle specifiche per la compilazione dell'applicativo scheda impianti O.R.So. per la Regione Liguria, mediante sostituzione integrale dell'allegato 1 della D.G.R. 683/2019, come già modificato dal D.D. 1222 del 20 febbraio 2020, con il seguente allegato al presente decreto:

Allegato 1 "SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DELL'APPLICATIVO SCHEDA IMPIANTI O.R.So. per la Regione Liguria",

che sarà applicato a partire dal 1/1/2022.

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che si richiama integralmente:

di approvare il nuovo aggiornamento dei contenuti tecnici dell'allegato 1 alla D.G.R. 683/2019 contenuto nel seguente allegato al presente decreto:

- Allegato 1 "SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DELL'APPLICATIVO SCHEDA IMPIANTI O.R.So. per la Regione Liguria"

che sostituisce integralmente l'allegato 1 alla D.G.R. n. 683 del 2.8.2019 come già modificato dal D.D. 1222 del 20.2.2020 e sarà applicato a partire dall'1/1/2022.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO 1

SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DELL'APPLICATIVO SCHEDA IMPIANTI O.R.So. per la Regione Liguria

1. Soggetti obbligati e soggetti esentati dalla compilazione

- a) Sono tenuti al caricamento dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, secondo le modalità riportate nel paragrafo 4 del presente allegato, **i gestori degli impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti ubicati sul territorio ligure** che trattino rifiuti urbani, rifiuti speciali o rifiuti urbani e speciali ad eccezione di quelli espressamente esclusi al punto successivo.
- b) Sono esentati dal caricamento:
 - I. gli impianti mobili;
 - II. i soggetti autorizzati ad effettuare esclusivamente la messa in riserva (R13) o il deposito preliminare (D15) dei rifiuti prodotti dalla propria attività;
 - III. i centri di raccolta operativi ai sensi del DM 8/4/2008 e ss.mm.ii.

2. Profilazione degli impianti sul portale [www.orso.arpalombardia.it](https://orso.arpalombardia.it)

L'applicativo è accessibile all'indirizzo <https://orso.arpalombardia.it/>.

Per accedere alla sezione dedicata agli impianti è necessario cliccare su "*Scheda Impianti - compilazione scheda impianti di trattamento*", selezionare dal menu a tendina la provincia in cui è ubicata l'unità locale dell'impianto, selezionare il nome dell'impianto dal successivo menu e inserire la password di accesso.

Ogni soggetto autorizzato (ossia titolare dell'autorizzazione), indipendentemente dal fatto che abbia trattato o meno rifiuti, deve richiedere il rilascio delle credenziali per l'accesso al sistema ad ARPAL – Direzione Scientifica – U.O. Pianificazione Strategica – Ufficio Catasto Rifiuti tramite invio contestuale di pec (arpal@pec.arpal.liguria.it) ed e-mail ordinaria (censimentoru@arpal.liguria.it).

Per i nuovi impianti la richiesta deve pervenire entro 60 giorni dal rilascio del titolo autorizzativo.

La richiesta, deve essere redatta utilizzando lo specifico modulo "RICHIESTA PROFILAZIONE NEL SISTEMA O.R.So. IMPIANTI", di cui all'allegato 2.

La profilazione nel sistema da parte di ARPAL - Ufficio Catasto Rifiuti avviene entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, previa verifica della completezza e correttezza delle informazioni fornite.

A profilazione avvenuta ARPAL invia all'indirizzo indicato dell'incaricato al caricamento per l'impianto, una mail contenente le password per l'accesso al portale e la chiusura della scheda.

Contestualmente è inviata alla pec aziendale una comunicazione di avvenuto invio delle password all'incaricato.

La completezza e la veridicità dei dati inseriti è specifica responsabilità del titolare dell'autorizzazione degli impianti stessi.

3. Tempistiche per la trasmissione dei dati impianti

Per tutti gli impianti il soggetto incaricato deve concludere il caricamento, una volta compilata sia la Scheda Dati mensili, secondo le modalità di cui al successivo punto 4), sia la Scheda Informazioni Annuali, secondo le modalità di cui al successivo punto 7), tramite l'inserimento della "password di chiusura" entro la data di scadenza per la presentazione del MUD come definita dalla normativa statale (di norma 30 aprile), rendendo così definitivi i dati per le elaborazioni successive a cura dell'Osservatorio regionale rifiuti.

Gli impianti che ricevono rifiuti urbani classificati con i codici EER 150106 (multimateriale) e EER 200307 (ingombranti), devono indicare composizione e resa della selezione nell'apposita Sezione della Scheda Informazioni Annuali, come meglio specificato al successivo punto 7), entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di cui si riferiscono i dati.

I gestori degli impianti che entro i termini di cui sopra non abbiano ottemperato all'inserimento dei dati la cui mancanza è indicata come sanzionabile nella tabella 1 del paragrafo 9, saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dall' art. 17 bis della L.r. 23/2007 e ss.mm.ii..

Ove riscontri la necessità di modificare i dati caricati nel sistema, l'impianto potrà fare motivata richiesta di riapertura della scheda ad ARPAL, entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione del MUD come definita dalla normativa statale, sempre tramite invio contestuale di pec (arpal@pec.arpal.liguria.it) ed e-mail (censimentoru@arpal.liguria.it), evidenziando la motivazione.

4. Frequenza e modalità caricamento dati nella “Scheda Dati Mensili” per tipologia di impianto

Di seguito vengono illustrate le modalità di compilazione della “Scheda Dati Mensili” per le varie tipologie di impianto tenute al caricamento.

a) Caricamento dati mensili con cadenza trimestrale entro il trimestre successivo in modalità dettagliata

Le seguenti tipologie di impianto:

- discariche di rifiuti non pericolosi che ricevono rifiuti provenienti dal circuito urbano e/o decadenti dal trattamento degli stessi;
- gli impianti di trattamento meccanico biologico che ricevono rifiuti urbani;
- impianti produzione CSS/CDR;
- impianti di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato a servizio di più Comuni;
- impianti di trattamento della FORSU (frazione organica da raccolta rifiuti urbani) autorizzati ex art.27 bis (P.a.u.r), ex art.29 sexies e segg. (Autorizzazione integrata ambientale), ed ex art.208 (autorizzazione ordinaria) del D. Lgs. 152/2006 escluse le compostiere di comunità a servizio dei Comuni;
- tutti gli altri impianti che ricevono rifiuti urbani classificati con i seguenti codici EER:
 - ✓ 150101, 200101
 - ✓ 150102, 200139
 - ✓ 150107, 200102
 - ✓ 150106
 - ✓ 200108, 200201, 200302
 - ✓ 200301
 - ✓ 200307

sono tenute alla compilazione **dei dati mensili con cadenza trimestrale, entro il trimestre successivo** (i dati del trimestre “gennaio-febbraio-marzo” devono essere caricati entro il 30 giugno; quelli del trimestre “aprile-maggio-giugno” devono essere caricati entro il 30 settembre, etc.) dei dati relativi a tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto e in **“modalità dettagliata” cioè con specificazione dei quantitativi per ogni conferitore e per ogni impianto di destinazione, distinti per ogni codice EER.**

Per ogni codice EER nella colonna “*Descrizione CER*” occorrerà specificare se trattasi di rifiuto urbano raccolto dal gestore comunale, di rifiuto urbano al di fuori del servizio pubblico o rifiuto speciale.

I gestori degli impianti che entro il termine di cui sopra non abbiano ottemperato all’inserimento di tutti i dati mensili previsti saranno soggetti alle sanzioni amministrative di cui all’ art. 17 bis della L.R. 23/2007 e ss.mm.ii..

Gli impianti che ricadono in questa casistica devono richiedere ad ARPAL l’attivazione del “*profilo con compilazione in modalità dettagliata*”, se non già attivo, inviando una email all’indirizzo censimentoru@arpal.liguria.it.

b) Caricamento dati annuali

Tutti gli impianti non ricadenti tra le casistiche riportate al precedente punto a), sono tenuti alla compilazione inserendo il solo quantitativo annuale totale dei rifiuti in ingresso ed in uscita, distinto per codice EER, nella riga corrispondente al mese di dicembre, riportando nel campo note la dicitura “totale annuo”.

Per i soggetti che non allegheranno il file MUD.000 nell’apposita sezione della Scheda Informazioni Annuali vige altresì l’obbligo di inserire il dettaglio riportante i quantitativi totali annui, distinti per codice EER, sia per ogni conferitore sia per ogni impianto di destino.

5. Indicazioni per la corretta compilazione della “Scheda Dati Mensili” in casi particolari

- Nel quantitativo “trattato” non devono essere inseriti i rifiuti stoccati in attività R13 o D15.
- Caricamento delle quantità di rifiuti che derivano dalle attività di trattamento all’interno dell’impianto stesso:

- nella sezione “rifiuti in ingresso” nella “Quantità in ingresso” deve essere indicato 0 (zero) e nella voce “trattato” deve essere inserita la quantità trattata in impianto;
- nella sezione “rifiuti in uscita” deve essere riportata la quantità inviata a terzi per il successivo trattamento.
- Nella sezione “rifiuti in ingresso” non è obbligatoria la compilazione della voce “Di cui extra provinciale”.

6 Possibilità di importazione dati mensili da applicativi gestionali

In O.R.So. Impianti è disponibile una procedura automatica di caricamento dei soli dati mensili, che consente l'importazione dei dati dagli applicativi di gestione dei formulari, registri, MUD, ecc.; le istruzioni dettagliate su come implementare tale procedura sono descritte nel manuale di utilizzo dell'applicativo reperibile sul sito www.arpal.liguria.it.

In O.R.So. la procedura, assolutamente facoltativa, è disponibile per TUTTI gli impianti, indipendentemente dalla modalità di inserimento dei dati mensili.

7 Modalità di compilazione sezione “Scheda Informazioni Annuali”

Tutti gli impianti tenuti al caricamento dati devono compilare anche la sezione “Scheda Informazioni Annuali”.

Tale sezione è suddivisa in più schede che, a seconda della tipologia dell'impianto, possono variare. Ciascun impianto è tenuto alla compilazione delle schede visualizzate. In particolare la mancanza dei dati obbligatori riportati in tabella 1 del paragrafo 9 è sanzionabile.

Di seguito si forniscono precisazioni riguardo ad alcune di esse:

- File mud: tutti gli impianti hanno l'obbligo di caricare a sistema il tracciato del file MUD (è necessario caricare il file con estensione .000, non il formato pdf);
- Giacenze annuali: tutti gli impianti hanno l'obbligo di caricare i dati relativi alle giacenze al 31/12 dell'anno di riferimento dei dati;
- Tariffe di conferimento: sono richieste ai fini di una rilevazione statistica dei prezzi medi per il trattamento per le varie tipologie di rifiuti nei differenti impianti.

Il prezzo indicato può essere riferito al singolo rifiuto (ad esempio EER 200108) oppure a famiglie omogenee di rifiuti (es. frazione organica, che ricomprende più codici rifiuto), alla singola tipologia di Soggetto conferitore (es. Comuni del bacino, Comuni della Provincia, Soggetti privati, attività trattamento acque, ecc.), e alla tipologia di trattamento. In caso di diversi livelli tariffari occorre indicare il minimo ed il massimo applicato.

- Recupero di materia: devono essere indicati i quantitativi (in tonnellate) dei materiali (denominati Materia prima seconda MPS e/o End of Waste EoW) prodotti dall'operazione di trattamento effettuata nell'impianto. È sufficiente indicare il materiale senza ulteriori specificazioni. Qualora si ritenga opportuno inserire informazioni di dettaglio (vedi ad es. pezzatura del materiale), possono essere riportate nel campo note.

Possono essere inserite eventualmente le voci "aggiunta materie prime" e/o "perdite di processo" se significative ai fini del bilancio di massa complessivo.

- Compostaggio: devono essere indicati i quantitativi (in tonnellate) dei materiali (MPS e/o EoW) recuperati direttamente dall'operazione di trattamento effettuata nell'impianto. È sufficiente indicare il materiale (es: ammendante misto) senza ulteriori specificazioni. Qualora si ritenga opportuno inserire informazioni di dettaglio (vedi ad es. pezzatura del materiale), possono essere riportate nel campo note. Possono essere inserite eventualmente le voci "aggiunta materie prime" e/o "perdite di processo" se significative ai fini del bilancio di massa complessivo.

- Rese di selezione: gli impianti che ricevono rifiuti urbani identificati dai codici EER 150106 (multimateriale) e 200307 (ingombranti), devono indicare composizione e resa della selezione secondo le tempistiche di cui al paragrafo 3.

Per il codice 150106 deve essere indicata la composizione merceologica delle diverse frazioni costituenti il multimateriale. Se disponibili andranno riportate differenti composizioni per ognuno dei Comuni conferenti, in caso contrario dovrà essere indicata una composizione media di impianto.

Per il codice 200307 deve essere riportato come dato minimo la percentuale di metalli, legno, altre frazioni e scarto. Per tale tipologia di rifiuto deve essere indicata esclusivamente una composizione media di impianto.

Le rese devono essere espresse in formato percentuale con valori da 0 a 100 e la somma delle percentuali delle singole frazioni deve fare 100.

Oltre alle rese di selezione della raccolta ingombranti (EER 200307) e multimateriale (EER 150106), dovrà essere indicata la resa di selezione della raccolta monomateriale per i codici dei rifiuti urbani identificati dai seguenti codici EER 150101, 150102, 150103, 150104, 150107, 200101, 200102, 200108, 200138, 200139, 200140, 200201, 200302.

Anche in questo caso le rese devono essere espresse in formato percentuale con valori da 0 a 100 e la somma delle percentuali delle singole frazioni deve fare 100.

Per ciascuna composizione/resa è necessario indicare nel campo note i Comuni cui fanno capo i dati.

Gli impianti ricadenti sul territorio ligure che effettuano la sola messa in riserva dei rifiuti urbani di cui trattasi indicheranno quale resa 100% e dovranno altresì indicare nel campo note il nominativo e l'indirizzo dell'impianto o degli impianti di destino di detti rifiuti.

- Recupero di energia: deve essere compilata dagli impianti autorizzati alle operazioni D10 e/o R1.
- Discarica/Dig. Anaerobica: tutti gli impianti di discarica devono compilare la volumetria residua al 31/12 ed il tempo residuo di utilizzo della discarica stimato.

Per entrambe le tipologie di impianti deve essere indicato il quantitativo di biogas captato/prodotto e il relativo utilizzo.

8 Caricamento di eventuali analisi merceologiche

Qualora le rese di selezione siano ottenute da analisi merceologiche del rifiuto, le stesse devono essere allegate nella sezione "dati mensili", nel mese e per il codice EER di riferimento.

Analogamente gli esiti di altre analisi merceologiche svolte sui rifiuti in ingresso agli impianti (ad es. rifiuti trattati nei TMB, in ingresso alle discariche dopo trattamento, in ingresso agli impianti di trattamento della FORSU, ecc...) possono essere caricati nella sezione "dati mensili" nel mese e per il singolo EER di riferimento.

9 Atti conseguenti al mancato adempimento e controlli

Come sopra riportato, l'inosservanza dell'obbligo di compilazione dei dati sul sistema O.R.So. comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dell'art. 17 bis della L.R. 23/2007 ove risultino mancanti, entro i termini stabiliti, i dati indicati come sanzionabili nella seguente tabella:

Sezione	Dati obbligatori	Termine	Sanzionabile
Scheda Dati Mensili	Rifiuti in ingresso (quantitativo tot, quantitativo trattato, operazioni, conferitori)	Impianti ricadenti nella casistica 4a): compilazione dei dati mensili relativi a un trimestre dovuta entro la fine del trimestre successivo	SI
	Rifiuti in uscita (quantitativo tot., destinatari)	Impianti ricadenti nella casistica 4b): termine coincidente con la data di scadenza per la presentazione del MUD come definita dalla normativa statale	SI
Scheda Informazioni Annuali	Upload file MUD	Termine coincidente con la data di scadenza per la presentazione del MUD come definita dalla normativa statale	NO
	Tariffe di conferimento		NO
	Giorni di funzionamento		SI
	Giacenze		SI
	Recupero materia		SI
	Compostaggio		SI
	Recupero energia		NO
	Discarica/digestione anaerobica	SI	
Composizione e rese di selezione delle linee dedicate a ingombranti e multimateriale urbani	Entro 28 febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati	SI	

Tabella 1

L'Osservatorio regionale sui rifiuti potrà disporre controlli circa la correttezza dei dati inseriti nella banca dati, ovvero chiedere documentazione integrativa di supporto.

Identificativo atto: 2021-AM-8204

Area tematica: Territorio e Ambiente > Smaltimento Rifiuti ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Andrea BARONI		-	21-12-2021 15:58
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Andrea BARONI		-	21-12-2021 15:58
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Cristina LIGNANA		-	21-12-2021 14:49

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria